

## ALCUNE OSSERVAZIONI SULL'ORIGINE DEL DIRITTO AGLI ALIMENTI NELL'AMBITO FAMILIARE

**SOMMARIO:** 1. Il periodo arcaico. 2. L'età repubblicana. 3. Alcuni iniziali contributi dei giuristi.

### 1. *Il periodo arcaico.*

Con riguardo alla disciplina del diritto agli alimenti nella famiglia non è facile individuare il momento preciso nel quale l'ordinamento giuridico romano abbia previsto che determinate persone, legate tra loro da vincoli di parentela, affinità o particolare riconoscenza, siano obbligate a prestarsi reciprocamente, in caso di bisogno, i mezzi di sussistenza cioè gli alimenti in natura o in danaro strettamente necessari per sopravvivere<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Sull'argomento si veda F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette. Libro XXV tradotto ed annotato da L. Giannantoni e G. Baviera*, Milano, 1907, 144 ss.; E. ALBERTARIO, *Sul diritto agli alimenti*, in *Studi di diritto romano*, I, *Persone e famiglia*, Milano, 1933, 251 ss.; M. ROBERTI, *Il diritto agli alimenti nel diritto romano e nelle fonti patristiche*, in *Miscellanea Vermeersch*, II, *Studi di diritto civile e sociologia*, Roma, 1935, 25 ss.; R. TAUBENSCHLAG, *Die Alimentationspflicht im Rechte der Papyri*, in *Studi in onore di S. Riccobono*, I, Palermo, 1936, 507

ss.; F. DE MARTINO, *La giurisdizione nel diritto romano*, Padova, 1937, 332 s.; F. LANFRANCHI, *Il diritto nei retori romani. Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano*, Milano, 1938, 274 ss.; ID., *'Ius exponendi' e obbligo alimentare nel Diritto romano-classico*, in *SDHI*, VI, 1940, 5 ss.; G. LONGO, *Contributi di critica esegetica*, I, *Sul diritto agli alimenti*, in *AUMA*, XVII, 1948, 215 ss.; E. SACHERS, *Das Recht auf Unterhalt in der römischen Familie der Klassischen Zeit*, in *Festschrift F. Schulz*, I, Weimar, 1951, 310 ss.; F. LANFRANCHI, *Ricerche sulle azioni di stato nella filiazione in diritto romano*, I, *L' 'agere ex Senatusconsultis de partu agnoscendo'*, Bologna, 1953, 13 ss.; B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, III, Milano, 1954, 290 ss.; R. ORESTANO, voce *Alimenti (dir. rom.)*, in *Noviss. dig. it.*, I.1, Torino, 1957, 482 ss.; G. LAVAGGI, voce *Alimenti (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, II, Milano, 1958, 18 ss.; B. BEINART, *Liability of a deceased estate for maintenance*, in *Acta Juridica*, I, 1958, 92 ss.; A. DELL'ORO, *I libri de officio nella giurisprudenza romana*, Milano, 1960, 49 ss.; A.A. SCHILLER, «*Alimenta*» in the «*Sententiae Hadriani*», in *Studi in onore di G. Grosso*, IV, Torino, 1971, 402 ss.; M.G. ZOZ, *In tema di obbligazioni alimentari*, in *BIDR*, LXXIII, 1970, 323 ss.; F. WYCISK, «*Alimenta*» et «*victus*» dans le droit romain classique, in *RHD*, L, 1972, 205 ss.; R. BONINI, *Problemi di storia delle codificazioni e della politica legislativa*, Bologna, 1973, 15 ss.; N. PALAZZOLO, *Potere imperiale ed organi giurisdizionali nel II secolo d.C.*, Milano, 1974, 255 ss.; B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979, 260 ss.; A. MORDECHAI RABELLO, *Effetti personali della 'patria potestas'*, I, *Dalle origini al periodo degli Antonini*, Milano, 1979, 230 ss.; D. DALLA, *Le fonti giuridiche*, in AA.VV., *Senectus. La vecchiaia nel mondo classico*, a cura di U. Mattioli, II, Bologna, 1995, 318 ss.; L. BELTRAMI, *I doveri alimentari erga parentes*, in *Pietas e allattamento filiale. La vicenda l'exemplum, l'iconografia. Colloquio di Urbino*, 2-3 maggio 1996, Urbino, 1997, 73 ss.; M. LENTANO, «*An beneficium patri reddi possit*», in *Labeo*, XLV, 1999, 392 s.; M.G. ZOZ DE BIASIO, *Alimenti: tentativo di ordinare in modo sistema-*

continuerà ad essere sempre più oggetto di attenzione soprattutto nell'età severiana da parte sia dei giuristi sia degli imperatori, fino a trovare completa regolamentazione nel diritto giustiniano.

#### ABSTRACT

L'indagine mira ad approfondire alcuni significativi aspetti concernenti l'origine della disciplina del diritto agli alimenti nella famiglia romana.

In primo luogo, sono affrontate le problematiche relative al periodo arcaico (con particolare riguardo a due *leges regiae*) e all'età repubblicana (alla luce soprattutto di taluni testi di Cicerone). In seguito, sono esaminate alcune testimonianze giurisprudenziali, nelle quali, a partire dall'età del principato, si fa riferimento al diritto agli alimenti.

This paper deals with some characteristics of the first regulation of the alimony in the Roman family. After the analysis of the problems regarding the archaic period (with specific reference to two *leges regiae*) and the republican age (on the basis of several texts of Cicero), the paper examines various texts of classical jurists concerning the alimony.

DONATO ANTONIO CENTOLA  
 Ricercatore di Diritto Romano  
 Università degli Studi di Napoli 'Federico II'  
 E-mail: donatoantonio.centola@unina.it

D'altro canto, anche per l'epoca repubblicana si è potuto verificare che non vi è un diritto agli alimenti *ex lege* nell'ambito familiare. L'unico caso di obbligo alla prestazione alimentare espressamente previsto dalla legge è disciplinato dalle Dodici Tavole (Tab.3.4) e concerne l'alimentazione del debitore insolvente e non certo le persone appartenenti alla stessa famiglia. Quello che, piuttosto, è emerso, soprattutto in base ad alcune testimonianze dell'ultimo sec. a.C., è soltanto un dovere morale e sociale di assistenza tra padre e figli (cfr. Rhet. ad Herenn. 2.19; Cic. *Ad Att.* 9.9.2; 14.7.2 e Cic. *De re pub.* 1.8).

Nell'epoca successiva, invece, la situazione muta e, fermo restando che la prima regolamentazione del diritto agli alimenti si ha solo con le costituzioni degli imperatori Antonino Pio, Marco Aurelio e Lucio Vero<sup>43</sup>, si è potuto con molta cautela ipotizzare, alla luce di alcuni testi giurisprudenziali<sup>44</sup>, che, proprio a partire dagli inizi del principato, prende le mosse quel particolare processo evolutivo in base al quale – grazie pure all'opera dei giuristi come Labeone, Giuliano e Gaio – la prestazione agli alimenti nell'ambito familiare, da obbligo morale, tende lentamente a caratterizzarsi come giuridico, anche se non ancora in maniera definitiva.

Aperta la breccia, il diritto agli alimenti sarà tutelato nella prassi della *cognitio extra ordinem* e

<sup>43</sup> Cfr. Cl. 5.25.1; Cl. 5.25.2; Cl. 5.25.3.

<sup>44</sup> Cfr. D. 27.3.1.4; D. 27.3.1.2; D. 27.2.4; D. 26.7.13.2.

*tica le fonti autoritative citate dai giuristi*, in *Mélanges Fritz Sturm offerts par ses collègues et ses amis à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire*, I, Liège, 1999, 595 ss.; A. DE FRANCESCO, *Il diritto agli alimenti tra genitori e figli. Un'ipotesi ricostruttiva*, in *Labeo*, XLVII, 2001, 28 ss.; EAD., *Giudizio alimentare e accertamento della filiazione*, in AA.VV., *Diritto e giustizia nel processo. Prospettive storiche costituzionali e comparatistiche*, a cura di C. Cascione e C. Masi Doria, Napoli, 2002, 93 ss.; F. ARCARIA, *Oratio Marci. Giurisdizione e processo nella normazione di Marco Aurelio*, Torino, 2003, 20 ss.; M.G. ZOZ, *Scioglimento del matrimonio: riflessioni in tema di affidamento e mantenimento dei figli*, in *Iura*, LXI, 2006-2007, 124 ss., in particolare 130 ss.; M.P. BACCARI, voce *Alimenti (dir. rom.)*, in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica*, direz. E. Sgreccia e A. Tarrantino, I, Napoli, 2009, 300 ss.; J.M. ALBURQUERQUE, *La prestación de alimentos en derecho romano y su proyección en el derecho actual*, Madrid, 2010, 17 ss.; M.G. ZOZ, *Rapporti di patronato: la interpretazione giurisprudenziale in tema di alimenti*, in *Studi in onore di A. Metro*, a cura di C. Russo Ruggeri, VI, Milano, 2010, 539 ss.; C. CORBO, *Genitori e figli: l'affidamento e le sue origini nell'esperienza giuridica romana*, in *SDHI*, LXXVII, 2011, 65 ss.; P. GIUNTI, *Il ruolo sociale della donna romana di età imperiale: tra discriminazione e riconoscimento*, in *Index*, XL, 2012, 363 ss.

Sulla particolare fattispecie di *alimenta*, con riferimento all'istituto della *bonorum possessio ventris nomine*, cfr. M.P. BACCARI, *Successioni e persone concepite (da Gaio a Giorgio La Pira)*, in *Studi in onore di R. Martini*, I, Milano, 2008, 125 ss. e della stessa studiosa ora si veda *Curator ventris. Il concepito, la donna e la res publica tra storia e attualità*, Torino, 2012, 82 ss., ivi principali fonti e bibliografia.

Sugli *alimenta* nel senso di istituzioni alimentari che provvedono alle elargizioni di frumento o denaro fornite da imperatori o privati a favore di fanciulle e fanciulli bisognosi si veda, ad esempio, F. CASSOLA, *Note sul 'praefectus alimentorum'*, in *Studi in onore di E. Volterra*, III, Milano,

Come ben si intende, la ricerca sul punto si presenta di notevole complessità poiché deve tener conto delle principali trasformazioni, non solo strettamente giuridiche, che hanno investito la famiglia nel corso dei secoli della storia di Roma<sup>2</sup>.

---

1971 495 ss.; G. PUGLIESE, *Assistenza all'infanzia nel principato e 'piae causae' del diritto romano cristiano*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, VII, Napoli, 1984, 3175 ss.; A. MAGNONCALDA, *L'età dei beneficiari nelle 'fondazioni' alimentari private per l'infanzia durante l'alto impero*, in *SDHI*, LXI, 1995, 327 ss.; J. CARLSEN, *Gli alimenti imperiali e privati in Italia: ideologia ed economia*, in AA.VV., *Demografia, sistemi agrari, regimi alimentari nel mondo antico. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Parma 17-19 ottobre)*, a cura di D. Vera, Bari, 1999, 273 ss.; G. MAININO, *Veleia, Plinio il Giovane e la Tabula Alimentaria per il diritto romano*, in AA.VV., *Ager Veleias. Tradizione, società e territorio sull'Appennino Piacentino (con nuova edizione e traduzione della Tabula Alimentaria)*, a cura di N. Criniti, Parma, 2003, 117 ss.; C. CORBO, *Paupertas. La legislazione tardoantica (IV-V sec. d.C.)*, Napoli, 2006, 46 ss.; S. TAFARO, *Diritti dei fanciulli*, in *Scritti in onore di G. Melillo*, a cura di A. Palma, III, Napoli, 2009, 1277 ss., in particolare 1293 ss.; I. CAO, *Alimenta. Il racconto delle fonti*, Padova, 2010, 15 ss. e, di recente, L. DI PINTO, *Cura studiorum. Tra pensiero giuridico e legislazione imperiale*, Napoli, 2013, 26 ss., ivi ulteriore bibliografia.

<sup>2</sup> Con specifico riferimento ai processi evolutivi riguardanti più da vicino la famiglia romana, il discorso, inoltre, si presenta piuttosto variegato sia perché l'organizzazione familiare si differenzia per alcuni aspetti già all'interno di uno stesso periodo sia perché a Roma coesistevano diverse tipologie di famiglia. Sull'argomento si veda, per un primo orientamento nell'ambito della vasta letteratura, R. SALLER, *I rapporti di parentela e l'organizzazione familiare*, in AA.VV., *Storia di Roma*, IV, *Caratteri e morfologie*, a cura di E.

si è visto – hanno richiamato l'attenzione già La-beone in D. 27.3.1.4 (*non nisi perquam egenti dedit*) e Giuliano sia in D. 27.3.1.2 (*quae aliter se tueri non possunt*) che in D. 27.2.4 (*cum haec aliter ei contingere non possent*), con molta probabilità sta acquistando sempre di più maggiore rilevanza ai fini della giustificazione della prestazione alimentare, avviandosi forse ad essere configurato come uno dei presupposti necessari di quella che in seguito sarà la disciplina giuridica dell'obbligazione alimentare.

Alla luce dei testi fin qui esaminati, dunque, sono apparse più chiare alcune linee generali che hanno caratterizzato l'evoluzione del diritto agli alimenti nell'ambito familiare.

Come si è visto, nell'età della monarchia ed in quella repubblicana non è possibile parlare di un obbligo giuridico agli alimenti tra le persone della stessa famiglia. Per quanto concerne il primo periodo, infatti, le leggi di Romolo e di Tullo Ostilio, che, secondo quanto tramandatoci da Dionigi<sup>42</sup>, avrebbero fatto riferimento al nostro argomento, più che aver introdotto un obbligo a prestare gli alimenti già disciplinato giuridicamente, vanno inquadrare, con la dovuta cautela, all'interno delle misure adottate dai re al fine di incrementare la popolazione della città.

---

<sup>42</sup> Cfr. Dion. 2.15.2 (*FIRA*. 1<sup>2</sup>.6) e Dion. 3.22.10 (*FIRA*. 1<sup>2</sup>.15).

di evitare ogni sua responsabilità nel giudizio di tutela, a non pagare ad alcuno quanto non gli sia dovuto e a non dare doni nuziali alla madre o alla sorella del pupillo. Situazione ben diversa, invece, è quando – si precisa ancora nel passo – il tutore abbia dato ciò che è necessario al mantenimento della madre o della sorella del pupillo (*si matri forte aut sorori pupilli tutor ea quae ad victum necessaria sunt praestiterit*), non essendo queste in grado di sostenersi autonomamente (*cum semet ipsa sustinere non possit*). Sul punto, Gaio chiarisce che tale prestazione deve essere approvata (*nam ratum id habendum est*), poiché essa ha un fondamento diverso da quelle erogate a titolo di dono e di legati.

D. 26.7.13.2 si manifesta di un certo rilievo, ai fini della nostra indagine, per un duplice ordine di motivi. In primo luogo, viene considerato pienamente legittimo, nell'ambito dei poteri del tutore, l'adempimento dell'obbligo alimentare a favore della madre e della sorella del pupillo. Anzi, vi è una netta contrapposizione tra le prestazioni non dovute (come ad esempio i doni nuziali) e quelle alimentari, che evidentemente sono considerate sempre di più rilevanti anche sul piano del diritto.

L'altro motivo di interesse della nostra testimonianza è il richiamo alla condizione di indigenza delle persone da alimentare, tale da non permettere un loro autonomo sostentamento (*cum semet ipsa sustinere non possit*).

A quest'ultimo proposito, va posto in evidenza che siffatto stato di bisogno, sul quale – come

Ai fini della nostra indagine, dunque, è opportuno prendere le mosse da un dato significativo concernente l'evoluzione della *familia* da gruppo basato in origine esclusivamente sul carattere agnatizio, il cui fondamento dunque è nella comune sottoposizione alla potestà del *pater familias*, ad organizzazione nella quale tende ad assumere maggiore importanza il legame di sangue.

---

Gabba e A. Schiavone, Torino, 1989, 515 ss.; E. CANTARELLA, *Famiglia romana e demografia sociale. Spunti di riflessione critica e metodologica*, in *Iura*, XLIII, 1992, 99 ss.; G. FRANCIOSI, *Famiglia e persone in Roma antica. Dall'età arcaica al principato*<sup>2</sup>, Torino, 1992, *passim*; C. FAYER, *La famiglia romana*, I, *Aspetti giuridici ed antiquari*, Roma, 1994, II, *Sponsalia matrimonio dote*, Roma, 2005, III, *Concubinato divorzio adulterio*, Roma, 2005, *passim*. Nell'ambito della manualistica cfr., per un quadro di sintesi, A. GUARINO, *Diritto privato romano*<sup>12</sup>, Napoli, 2001, 531 ss. e, di recente, E. CANTARELLA, *Diritto romano. Istituzioni e storia*, Milano, 2010, 153 ss.; EAD., *Persone, famiglia e parentela*, in AA.VV., *Diritto privato romano. Un profilo storico*<sup>2</sup>, a cura di A. Schiavone, Torino, 2010, 157 ss.; M. BRUTTI, *Il diritto privato nell'antica Roma*<sup>2</sup>, Torino, 2011, 173 ss.

Sul matrimonio romano si veda, per una prima indicazione, M. BALESTRI FUMAGALLI, voce *Matrimonio nel diritto romano*, in *Dig. disc. priv. - Sez. civ.*, XI, Torino, 1994 rist. 1996, 317 ss. (ivi precedente bibliografia) e recentemente, su particolari aspetti dell'istituto, R. FIORI, *La struttura del matrimonio romano*, in *BIDR*, CV, 2011, 197 ss.; M.V. SANNA, *Matrimonio e altre situazioni nel diritto romano classico: matrimonium iustum – matrimonium iniustum*, Napoli, 2012, *passim* e, con riguardo al tardo impero, R. ASTOLFI, *Studi sul matrimonio nel diritto romano postclassico e giustiniano*, Napoli, 2012, 3 ss.

Nella struttura familiare originaria, infatti, il *pater*, in quanto titolare della *patria potestas*, risulta essere l'unico soggetto di diritti patrimoniali e, con riferimento alla prestazione degli alimenti, non è configurabile un vero e proprio obbligo giuridico dal momento che, da un lato, egli non è obbligato verso i sottoposti che può liberamente esporre o uccidere e, dall'altro, questi ultimi non sono tenuti ad alimentare il padre in quanto privi di qualsiasi capacità patrimoniale<sup>3</sup>.

A tal proposito, Riccardo Orestano ha ricordato che «di un vero e proprio diritto agli alimenti (non già di un obbligo morale) derivante in Roma da rapporto di parentela era un non senso parlare finchè rimase integra la struttura tipica della famiglia, cioè per tutto il periodo arcaico e repubblicano»<sup>4</sup>.

In questi due periodi, dunque, si può soltanto parlare di un dovere morale e sociale di assistenza tra padri e figli.

Se quanto fin qui detto è vero, tuttavia, va ricordato che, alla luce di alcune testimonianze pervenuteci, i primi interventi che, in qualche modo, avrebbero fatto riferimento all'obbligo

<sup>3</sup> Sul punto si vedano già le osservazioni di S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, ristampa dell'edizione del 1928, a cura di L. Capogrossi Colognesi, II, Roma, 2002, 168: «la struttura della famiglia romana impediva che sorgessero debiti alimentari fra i suoi membri. Da un lato i dipendenti non hanno patrimonio proprio; dall'altro l'avente potestà non può essere tenuto ad alimentare chi può uccidere».

<sup>4</sup> R. ORESTANO, voce *Alimenti (dir. rom.)*, cit., 483.

curarsi diversamente gli alimenti (*cum haec aliter ei contingere non possent*).

Sul punto, pur consapevoli che evidentemente non ancora vi è una disciplina esaustiva degli alimenti sul piano del diritto, si può ipotizzare, con molta cautela, che il rapporto alimentare tra fratello e sorella, nell'ambito di una certa oscillazione tra dovere morale e obbligo giuridico, tenda ad essere configurato nel pensiero giurisprudenziale come obbligatorio, al punto da dover essere adempiuto indipendentemente da un provvedimento del magistrato.

D'altra parte, a conferma di quanto detto, va ricordato anche un testo di Gaio:

Gai. 12 *ad ed. prov.* D. 26.7.13.2: *In solvendis legatis et fideicommissis attendere debet tutor, ne cui non debitum solvat, nec nuptiale munus matri pupilli vel sorori mittere. Aliud est, si matri forte aut sorori pupilli tutor ea quae ad victum necessaria sunt praestiterit, cum semet ipsa sustinere non possit: nam ratum id habendum est: nec enim eadem causa est eius, quod in eam rem impenditur et quod muneris legatorumve nomine erogatur*<sup>41</sup>.

A proposito della gestione del patrimonio pupillare, il giurista avverte che il tutore, nell'adempire i legati e i fedecommissi che gravano su tale patrimonio, deve stare attento, al fine

<sup>41</sup> Sul testo si veda, per un primo riferimento, M.G. ZOZ, *In tema di obbligazioni alimentari*, cit., 342 s. e, di recente, J.M. ALBURQUERQUE, *La prestación de alimentos*, cit., 298 ss.

vane e a pagare gli onorari ai precettori per l'istruzione della stessa nelle arti liberali (*iussus est alimenta pupillae et mercedes, ut liberalibus artibus institueretur*). Il figlio, una volta raggiunta l'età pubere, pagò alla sorella, diventata anche lei pubere, la somma prevista a titolo di legato. Si pose dunque il problema se fosse possibile agire contro il tutore al fine di ottenere il pagamento di quanto aveva dato per gli alimenti e l'istruzione della fanciulla (*quod in alimenta pupillae et mercedes a tutore ex tutela praestitum sit*). Con riferimento a tale quesito, Giuliano risponde che, anche se il tutore avesse effettuato tali spese in assenza del decreto dei magistrati (*citra magistratum decretum*), al pupillo o ai suoi sostituti non si deve dare nulla di quanto pagato dal tutore per la fanciulla, non potendo ella in altro modo essere alimentata ed istruita.

D. 27.2.4 è di un certo interesse, ai fini della nostra ricerca, perché ancora una volta prova quanto sia avvertita la problematica degli alimenti in età giuliana. Il nostro passo, tuttavia, non risulta di agevole lettura poiché, da un lato, testimonia che all'epoca di Giuliano vi possa essere un decreto del magistrato a condannare il tutore al pagamento degli alimenti a favore della sorella per conto del pupillo e quindi che tale obbligo fra fratelli sia ritenuto sanzionabile, dall'altro, però, si afferma che il pagamento è considerato adempuito giustamente, a prescindere da un provvedimento giurisdizionale, richiamando l'attenzione soprattutto sull'impossibilità della fanciulla di pro-

giuridico di prestare gli alimenti sarebbero riconducibili, addirittura, all'età della monarchia.

In particolare, stando al racconto di Dionigi di Alicarnasso, vi sarebbero state due *leges regiae*, che, seppur indirettamente, avrebbero trattato il nostro tema.

La prima, da attribuire a Romolo, nell'ambito dell'introduzione di una serie di misure a protezione della prole, avrebbe stabilito l'obbligo per gli abitanti di Roma di allevare tutti i figli maschi e le figlie primogenite e, nel contempo, il divieto di uccidere i figli di età inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli nati storpi o mostruosi<sup>5</sup>.

La seconda, riconducibile a Tullo Ostilio, avrebbe previsto, a favore di quei genitori ai quali fossero nati tre gemelli, gli alimenti a spese pubbliche per allevare i figli fino alla pubertà<sup>6</sup>.

Orbene, per quanto concerne tali testimonianze, è appena il caso di avvertire che esse debbano valutarsi con molta cautela dal momento che numerose sono le problematiche sulla storicità delle *leges regiae*, a proposito delle quali gli studiosi hanno manifestato diversi orientamenti<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Cfr. Dion. 2.15.2 (*FIRA*. 1<sup>2</sup>.6).

<sup>6</sup> Cfr. Dion. 3.22.10 (*FIRA*. 1<sup>2</sup>.15).

<sup>7</sup> Sulla complessa problematica si veda, con l'indicazione della precedente letteratura, R. ORESTANO, *I fatti di norma-zione nell'esperienza romana*, Torino, 1967, 71 ss., il quale ha manifestato un orientamento molto critico nei confronti della tradizione sull'attività legislativa dei re; S. TONDO, *Introduzione alle 'leges regiae'*, in *SDHI*, XXXVII, 1971, 1 ss., 25 ss., il quale tende a difendere la sostanziale genuinità di

Non a caso, con riferimento all'attendibilità del racconto della tradizione storiografica sulle *leges regiae*, è stata giustamente evidenziata la generale tendenza di Dionigi a proiettare nell'età della monarchia istituti giuridici e politici affinché potessero acquisire, grazie alla vetustà, una maggiore legittimazione<sup>8</sup>.

---

alcune *leges regiae* «che nelle fonti sono riportate sotto specie di 'citazioni testuali'» (*op. cit.*, 64); A. WATSON, *Roman Private Law and the Leges Regiae*, in *JRS*, LXII, 1972, 100 ss., secondo cui «the rules for private law recorded by the tradition actually do give us, in general, the substance of Roman law as it was in the regal period» (*op. cit.*, 100); G. FRANCIOSI (cur.), *Leges regiae*, Napoli, 2003, VIII ss.

Sul punto ultimamente si veda, con ulteriore bibliografia, G.M. OLIVIERO, «Il diritto di famiglia» delle *leges regiae*, in *SDHI*, LXXIV, 2008, 559 ss., in particolare 560 nt. 6. Sulle *leges regiae* si vedano le recenti osservazioni di Aldo Schiavone in *AA.VV.*, *Storia del diritto romano e linee di diritto privato*<sup>2</sup>, a cura di A. Schiavone, Torino, 2011, 159, il quale ricorda che resta «impossibile da credere che queste *leges* siano state approvate, al momento della loro emanazione, dai *comitia curiata*: che si trattasse, cioè, non soltanto di *leges regiae*, ma anche di *leges curiatae*, come si affannano inutilmente a ripetere gli storici di epoca augustea. Qui siamo con evidenza di fronte a un'altra proiezione, che retrodatava all'età monarchica – addirittura ai tempi di Romolo! – il modello, tipicamente repubblicano, *lex-comizio* (sebbene non *curiato*, ma *centuriato* o *tributo*) [...]. Al più si può pensare che esse venissero recitate in pubblico, perché fossero conosciute dalla comunità».

<sup>8</sup> Si veda E. GABBA, *Problemi di metodo per la storia di Roma arcaica*, in *Atti dei Convegni dei Lincei*, C, 1993, 19 ora in *Roma arcaica. Storia e storiografia*, Roma, 2000, 17.

stesso giurista adrianeo sull'argomento, tratto dal ventunesimo libro dei suoi *digesta*:

Iulian. 21 *dig.* D. 27.2.4: *Qui filium heredem instituerat, filiae dotis nomine, cum in familia nupsisset, ducenta legaverat nec quicquam praeterea, et tutorem eis Sempronium dedit: is a cognatis et a propinquis pupillae perductus ad magistratum iussus est alimenta pupillae et mercedes, ut liberalibus artibus institueretur, pupillae nomine praeceptoribus dare: pubes factus pupillus puberi iam factae sorori suae ducenta legati causa solvit. Quaesitum est, an tutelae iudicio consequi possit, quod in alimenta pupillae et mercedes a tutore ex tutela praestitum sit. Respondi: existimo, etsi citra magistratum decretum tutor sororem pupilli sui aluerit et liberalibus artibus instituerit, cum haec aliter ei contingere non possent, nihil eo nomine tutelae iudicio pupillo aut substitutis praestare debere*<sup>40</sup>.

Nel passo Giuliano si riferisce alla fattispecie in cui il padre aveva istituito erede il figlio impubere e aveva legato la somma di duecento alla figlia pure impubere, a titolo di dote *cum in familia nupsisset*, e nel contempo aveva nominato Sempronio come tutore di tutti e due. Quest'ultimo, convocato dai parenti della figlia dinanzi al magistrato, fu obbligato a prestare gli alimenti alla gio-

---

<sup>40</sup> Sul testo si veda, con l'indicazione della precedente bibliografia, E. SACHERS, *Das Recht auf Unterhalt*, cit., 358 s.; M.G. ZOZ, *In tema di obbligazioni alimentari*, cit., 341 s.; J.M. ALBUQUERQUE, *La prestación de alimentos*, cit., 293 s. e, da ultima, L. DI PINTO, *Cura studiorum*, cit., 55 s. nt. 6; 134.

ne. Disattenderlo comportava con molta verosimiglianza, la riprovazione sociale»<sup>39</sup>.

Se questo è vero, tuttavia, è altrettanto vero che il parere di Giuliano, in relazione al caso sottoposto alla sua attenzione, con molta probabilità si inserisce comunque nell'ambito di quel graduale processo volto a riconoscere rilievo sul piano del diritto all'obbligazione alimentare.

Siffatto processo, i cui prodromi è stato possibile individuare già con Labeone, continuerebbe a manifestarsi all'epoca di Giuliano.

A sostegno della graduale rilevanza giuridica riconosciuta alla prestazione degli alimenti in tale epoca, infatti, va ricordato proprio un testo dello

---

<sup>39</sup> Così A. DE FRANCESCO, *Il diritto agli alimenti tra genitori e figli*, cit., 52, la quale, inoltre, evidenzia che «nell'espletamento del suo officium, il tutore non doveva ledere con atti o omissioni non solo il patrimonio ma anche il decoro del pupillo. Si comprende, quindi, perché non solo era da ritenere irreprensibile il suo contegno qualora avesse provveduto ad alimentare la madre povera del pupillo, ma addirittura sarebbe stato da censurare un comportamento opposto» (*op. ult. cit.*, 53). In questo senso cfr. anche P. ZILLOTTO, *Sulla non patrimonialità del danno*, cit., 58: «il tutore, infatti, deve curare non solo il patrimonio del pupillo, ma anche i suoi mores, salvaguardandone dignità, decoro e stima sociale». Sul punto cfr. Paul. 38 *ad ed.* D. 26.7.12.3: *Cum tutor non rebus dumtaxat, sed etiam moribus pupilli praeponatur, imprimis mercedes praeceptoribus, non quas minimas poterit, sed pro facultate patrimonii, pro dignitate natalium constituet, alimenta servis libertisque, nonnumquam etiam exteris, si hoc pupillo expediet, praestabit, sollemnia munera parentibus cognatisque mittet.*

Ciononostante, per quanto concerne la *lex* attribuita a Romolo, vi è chi, come ad esempio Watson, ne ha riconosciuto la storicità, affermando che «according to the sources, Romulus compelled the Romans to bring up all their male children and the first-born daughter»<sup>9</sup>.

Nello stesso ordine di idee sembra essersi orientato Wycisk, secondo il quale «Denys cite la loi de Romulus dont decoule indirectement l'obligation du père de famille d'entretenir sa progéniture bien portante»<sup>10</sup>. L'autore, inoltre, si è espresso anche a favore dell'altra *lex regia* dichiarando che «c'est donc que, d'après la loi d'Hostilius, le père de triplés recevait pour eux un subside sous forme de vivres»<sup>11</sup>.

A mio avviso, pur volendo ammettere l'attendibilità del racconto di Dionigi con riguardo alle due citate *leges*, tuttavia, risulta di certo difficile poter riconoscere l'esistenza di un obbligo alimentare, a carico del padre (oppure a spese pubbliche) nei confronti dei figli, già disciplinato sotto il profilo giuridico fin dai primi anni della monarchia, considerando che in quest'epoca il padre, essendo titolare del *ius vitae ac necis*, può disporre liberamente della vita e della morte dei

---

<sup>9</sup> A. WATSON, *Roman Private Law*, cit., 102.

<sup>10</sup> F. WYCISK, «*Alimenta* et «*victus*», cit., 208.

<sup>11</sup> F. WYCISK, «*Alimenta* et «*victus*», cit., 207.

suoi sottoposti come, peraltro, confermato in un altro passo dello stesso storiografo<sup>12</sup>.

Quello che eventualmente con molta cautela si può ipotizzare è che le *leges* di Romolo e di Tullo Ostilio, delle quali vi è traccia nel racconto di Dionigi, possono essere inquadrare nell'ambito delle misure che i re avrebbero adottato soprattutto allo scopo di incrementare la popolazione della città.

Non a caso, infatti, va sottolineato che Dionigi ricorda la disposizione di Romolo sull'obbligo di allevare la prole nel capitolo quindicesimo del secondo libro della sua Storia, immediatamente prima della trattazione di un altro intervento dello stesso monarca a favore della crescita della popolazione di Roma, quale l'accoglimento nella cittadinanza di liberi scappati da città italiche governate da tiranni<sup>13</sup>.

Al medesimo scopo di incrementare la popolazione di Roma si può supporre sia stata rivolta anche la *lex* di Tullo Ostilio a favore dei padri di tre gemelli: riconoscendo in questo caso gli alimenti, si voleva, molto probabilmente, venire incontro alle notevoli difficoltà senz'altro incontrate dai padri nell'allevare i loro figli, cercando così di limitare ogni eventuale abuso del *ius vitae ac necis* nei confronti di questi ultimi.

<sup>12</sup> Secondo Dionigi (2.26.4), infatti, sarebbe da ricondurre allo stesso Romolo l'introduzione del potere del padre di uccidere i propri figli.

<sup>13</sup> Cfr. Dion. 2.15.3.

In primo luogo, infatti, quello che emerge è l'interesse morale del pupillo affinché siano alimentate la madre o la sorella in stato di bisogno, prevedendosi addirittura l'esercizio dell'*actio tutelae* nei confronti del tutore che si fosse sottratto a tale *officium*.

Risulta, infatti, chiaro che, a fondamento dell'azione di tutela, non può certo essere posta la lesione di un interesse patrimoniale del pupillo, considerando piuttosto che, a causa della mancata prestazione degli alimenti da parte del tutore, il pupillo avrebbe ricevuto invece un vantaggio economico.

D'altronde, non è possibile parlare sin dall'epoca giuliana di un pieno riconoscimento giuridico dell'obbligazione alimentare dal momento che, se il pupillo fosse stato già obbligato sul piano del diritto a prestare gli alimenti alla madre o alla sorella e quindi il tutore avesse utilizzato in modo legittimo il patrimonio pupillare al fine di eseguire tale obbligo legale, non vi sarebbe stato evidentemente alcun bisogno di sollevare il problema dell'eventuale responsabilità di quest'ultimo.

A tal riguardo, pertanto, è stato evidenziato che «l'obbligo alimentare nei confronti dei propri congiunti in difficoltà, per quanto ancora non direttamente azionabile, era percepito al tempo di Giuliano come vincolante nella coscienza comu-

lo (*veluti si matri aut sorori... tutor alimenta praestiterit*), non in grado di mantenersi diversamente (*quae aliter se tueri non possunt*). Viene precisato che in questo caso, il tutore non sarebbe stato responsabile, dal momento che, essendo l'*actio tutelae* un *iudicium bonae fidei*, nessuno avrebbe potuto tollerare che il pupillo si fosse lamentato perché persone a lui *tam coniunctae* erano state alimentate con il suo patrimonio (*quod tam coniunctae personae alitae sint*).

Nel testo non solo si afferma che il tutore era legittimato a prestare gli alimenti, ma si riconosce senz'altro l'esercizio dell'*actio tutelae* nei suoi confronti qualora non avesse ottemperato a tale *officium* (*quin immo per contrarium putat posse cum tutore agi tutelae, si tale officium praetermiserit*).

Il passo, anche se oggetto di rilievi sul piano formale soprattutto per quanto riguarda la prima parte<sup>37</sup>, si presenta, sotto il profilo sostanziale, genuino almeno con specifico riferimento al tema degli alimenti prestati da parte del tutore a favore della madre o della sorella del pupillo<sup>38</sup>.

A proposito del rapporto alimentare tra il pupillo e sua madre o sua sorella, però, va subito avvertito che in D. 27.3.1.2 è possibile notare una certa oscillazione tra il dovere morale e l'obbligo giuridico.

<sup>37</sup> Cfr. ad esempio E. ALBERTARIO, *Sul diritto agli alimenti*, cit., 266.

<sup>38</sup> In tal senso si veda già A. DE FRANCESCO, *Il diritto agli alimenti tra genitori e figli*, cit., 48 s.

## 2. L'età repubblicana.

Volgendo l'indagine all'età della repubblica un riferimento al diritto agli alimenti *ex lege* è testimoniato nelle Dodici Tavole, con riguardo però non all'ambito familiare ma alla procedura esecutiva prevista nei confronti del debitore insolvente:

Tab. 3.4 (FIRA. 12.33): *SI VOLET SUO VIVITO. NI SUO VIVIT, QUI EUM VINCTUM HABEBIT, LIBRAS FARRIS ENDO DIES DATO. SI VOLET, PLUS DATO*<sup>14</sup>.

In particolare, nel testo sono ricordati i doveri che gravano sul creditore che ha attuato la *secum*

<sup>14</sup> Cfr. Gell. 20.1.45.

Su Tab. 3.4 si veda, per un primo riferimento, M.G. ZOZ, *In tema di obbligazioni alimentari*, cit., 325 nt. 15, 354; F. WYCISK, «Alimenta» et «victus», cit., 217; G. NICOSIA, *Il processo privato romano*, II, *La regolamentazione decemvirale*, Torino, 1984 rist. 1986, 146 ss.; R. QUADRATO, «Vivere». In *Gai 2 ad leg. XII Tab. D. 50,16,234,2*, in *'Iuris vincula'. Studi in onore di M. Talamanca*, VI, Napoli, 2001, 487 ss. = *'Gaius dixit' la voce di un giurista di frontiera*, Bari, 2010, 245 ss. (che qui si cita) e, di recente, A. SALOMONE, *Per una storia degli accordi in sede esecutiva*, in *Actio in rem' e 'actio in personam'*. In ricordo di Mario Talamanca, I, a cura di L. Garofalo, Padova, 2011, 978 s.

Sul tema dei debiti, con specifico riguardo al problema della remissione del debito, si veda ora A.D. MANFREDINI, *Rimetti a noi i nostri debiti. Forme della remissione del debito dall'antichità all'esperienza europea contemporanea*, Bologna, 2013, 13 ss.

*dictio*, al fine di garantire la sopravvivenza del debitore *vinctus*: se quest'ultimo vuole, infatti, il creditore deve permettere che 'viva del suo' (*si volet suo vivito*); nel caso, invece, che il debitore non voglia 'vivere del suo' (*ni suo vivit*), si impone al creditore che lo tiene legato di fornirgli almeno una libra di farro al giorno (*qui eum vinctum habebit, libras farris endo dies dato*), considerata come la quantità minima di nutrimento necessario per la sopravvivenza<sup>15</sup>. Infine, si prevede che, qualora si voglia, possa essere dato più del minimo previsto (*si volet, plus dato*).

Come risulta evidente, la norma non può di certo provare l'esistenza del diritto agli alimenti nell'ambito familiare poiché riguarda soltanto l'alimentazione del debitore, avendo il preciso

<sup>15</sup> È opportuno ricordare che successivamente i giuristi si posero il problema del significato del termine 'vivere', riguardante non solo il cibo necessario al sostentamento ma eventualmente anche ogni altra cosa strettamente indispensabile per vivere, come ad esempio *vestimenta* e *stramenta*: cfr. Gai. 2 *ad leg. XII Tab.* D. 50.16.234.2: *Verbum 'vivere' quidam putant ad cibum pertinere: sed Ofilius ad Atticum ait his verbis et vestimenta et stramenta contineri, sine his enim vivere neminem posse*; Gai. 22 *ad ed. prov.* D. 50.16.44: *et cetera, quibus tuendi curandive corporis nostri gratia utimur, ea appellatione significantur*; Ulpian. 58 *ad ed.* D. 50.16.43: *Verbo 'victus' continentur, quae esui potuique cultuique corporis quaeque ad vivendum homini necessaria sunt. Vestem quoque victus habere vicem Labeo ait*; Ulpian. 58 *ad ed.* D. 50.16.45: *In 'stratu' omne vestimentum contineri quod iniciatur Labeo ait: neque enim dubium est, quin stragula vestis sit omne pallium . . . . in victu ergo vestem accipiemus non stragulam, in stratu omnem stragulam vestem.*

in D. 27.3.1.4, riferendo però questa volta il parere di Giuliano:

Ulpian. 36 *ad ed.* D. 27.3.1.2: *Sed et si non mortis causa donaverit tutore auctore, idem Iulianus scripsit plerosque quidem putare non valere donationem, et plerumque ita est: sed nonnullos casus posse existere, quibus sine reprehensione tutor auctor fit pupillo ad deminuendum, <decreto scilicet interveniente>: veluti si matri aut sorori, quae aliter se tueri non possunt, tutor alimenta praestiterit: nam cum bonae fidei iudicium sit, nemo feret inquit, aut pupillum aut substitutum eius querentes, quod tam coniunctae personae alitae sint: quin immo per contrarium putat posse cum tutore agi tutelae, si tale officium praetermiserit*<sup>36</sup>.

Secondo quanto scritto da Giuliano, l'opinione dominante riteneva che non erano valide le donazioni *non mortis causa* poste in essere dal pupillo con l'autorizzazione del tutore. In alcuni casi, però, il *tutor* poteva, *sine reprehensione*, autorizzare atti che diminuivano il patrimonio pupillare. A tal riguardo, viene ricordata la fattispecie particolare nella quale egli avesse provveduto ad alimentare la madre o la sorella del pupillo.

<sup>36</sup> Sul testo si veda, con l'indicazione della principale letteratura, E. SACHERS, *Das Recht auf Unterhalt*, cit., 357 s.; M.G. ZOZ, *In tema di obbligazioni alimentari*, cit., 341 s.; A. DE FRANCESCO, *Il diritto agli alimenti tra genitori e figli*, cit., 47 ss.; J.M. ALBURQUERQUE, *La prestación de alimentos*, cit., 284 ss. e, di recente, P. ZILLOTTO, *Sulla non patrimonialità del danno e dell'interesse nel diritto romano*, Alessandria, 2012, 55 ss.

gnoso, perde, in base alla *lex Aelia Sentia*, il diritto alla prestazione delle opere (*libertatis causa imposita*) e quello all'eredità, salvo l'eventuale possibilità di essere istituito erede, come un qualsiasi estraneo.

Anche se, con riferimento alla prestazione degli alimenti da parte del patrono a favore del liberto, più che di un obbligo giuridico sarebbe forse meglio parlare di un onere del patrono onde impedire l'estinzione dei propri diritti<sup>35</sup>, risulta comunque significativo che – almeno stando al racconto di Modestino – con la legge *Aelia Sentia* si sia posto il problema di tale prestazione.

Orbene, tornando ad occuparci delle testimonianze giurisprudenziali che, in qualche misura, si riferiscono agli *alimenta* nell'ambito familiare dobbiamo richiamare un altro testo di Ulpiano, tratto anch'esso dal trentaseiesimo libro del suo commento all'editto, nel quale il giurista severiano esamina una fattispecie analoga a quella riportata

<sup>35</sup> Sul punto cfr. anche quanto afferma Marciano in D. 37.14.5.1, richiamando un rescritto imperiale in base al quale il patrono che non presti gli alimenti al liberto perde lo stesso diritto di patronato: *Imperatoris nostri rescripto cavetur, ut, si patronus libertum suum non aluerit, ius patroni perdat*. Sulle problematiche relative all'obbligo reciproco degli alimenti tra il patrono e il liberto si veda, con l'indicazione delle principali fonti e bibliografia, C. COSENTINI, *Studi sui liberti. Contributo allo studio della condizione giuridica dei liberti cittadini*, I, Catania, 1948, 213 ss.; M.G. ZOZ, *In tema di obbligazioni alimentari*, cit., 348 ss. e di recente della stessa studiosa *Rapporti di patronato: la interpretazione giurisprudenziale in tema di alimenti*, cit., 539 ss.

scopo «[...] di procurare all'*addictus* la porzione di cibo necessaria per non lasciarlo 'morire di fame', per consentirne la sopravvivenza, il vivere»<sup>16</sup>.

Nell'età repubblicana, dunque, per quanto concerne le persone appartenenti alla stessa famiglia, non è possibile parlare di un obbligo giuridico agli alimenti, ma soltanto di un dovere morale e sociale di assistenza<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> Le parole fra virgolette sono di R. QUADRATO, *'Vivere'*, cit., 248.

<sup>17</sup> Per quanto concerne l'età repubblicana, inoltre, va sottolineato che in qualche modo si avverte l'esigenza di assicurare gli alimenti, nell'ipotesi di morte del marito, anche a favore della vedova *non conventa in manu*. Con la diffusione dei matrimoni *sine manu*, infatti, la donna, essendo ancora legata alla famiglia di origine, non poteva partecipare alla successione del marito, venendosi così a trovare priva di mezzi per conservare quelle condizioni di vita in cui aveva vissuto con il marito. Qualora quest'ultimo avesse voluto assicurare alla vedova un dignitoso sostentamento senza istituirla erede (conservando così intatto ai figli il patrimonio della famiglia), si diffuse la prassi di trasmettere per testamento le utilità di alcuni suoi beni o anche di tutto il patrimonio ma solo a titolo di godimento e finché ella fosse in vita. A tal proposito, si è soliti ritenere, anche se con differenti sfumature, che proprio al fine di adempiere a questa particolare funzione alimentare, sarebbe sorto l'usufrutto. Sull'argomento, ad esempio, cfr., con l'indicazione delle principali fonti e bibliografia, R. AMBROSINO, *'Usus fructus' e 'communio' (profilo storico dell'usufrutto)*, in *SDHI*, XVI, 1950, 83 ss.; G. GROSSO, *Usufrutto e figure affini nel diritto romano*<sup>2</sup>, Torino, 1958, 13 ss.; P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II, *Successione ab intestato successione testamentaria*<sup>3</sup>, Milano, 1963, 311 ss.; G. CRIFÒ, *Funzione alimentare*

dell'usufrutto e problemi connessi in diritto romano, in *Studi in onore di D. Pettiti*, I, Milano, 1973, 453 ss.; N. SCAPINI, voce *Usufrutto (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992, 1089 ss.; R. LA ROSA, *Usus fructus. Modelli di riferimento e sollecitazioni concrete nella costruzione giuridica*, Napoli, 2008, 1 ss. e, ultimamente, per una critica all'assunto comune secondo cui l'usufrutto sarebbe sorto per scopi alimentari, S. PIETRINI, *Deductio usu fructu. Una nuova ipotesi sull'origine dell'usufrutto*, Milano, 2008, 1 ss. Orbene, senza voler entrare nel merito della complessa questione dell'origine dell'usufrutto, mi sembra opportuno, ai fini della nostra indagine, richiamare quanto già affermato sul punto da Giuliano Crifò: «si potrà anche contestare l'opinione corrente, secondo la quale l'usufrutto sarebbe sorto proprio per sovvenire alle necessità della vedova non *conventa in manu*, assicurandole alimenti e mantenimento. Ma è certo, in ogni caso, che questa è la funzione totalmente assunta dal legato di usufrutto fatto alla vedova» (*Funzione alimentare*, cit., 457). D'altro canto che la problematica della condizione della vedova superstite fosse nell'età repubblicana avvertita e risolta anche ricorrendo a lasciti usufruttuari sembra trovare conferma in alcune testimonianze di Cicerone, nelle quali si fa riferimento proprio al legato di usufrutto a favore della vedova: cfr. Cic. *Pro Caec.* 4.11: *moritur Fulcinus [...] testamento facit heredem quem habebat e Caesennia filium; usum et fructum omnium bonorum suorum Caesenniae legat ut frueretur una cum filio*; Cic. *Pro Caec.* 7.19: *Quid ais? Istius ille fundus est quem sine ulla controversia quadriennium, hoc est quo tempore fundus venit, quoad vixit possedit Caesennia? «Usus enim» inquit «eius fundi et fructus testamento viri fuerat Caesenniae»*; Cic. *Top.* 3.17: *non debet ea mulier cum vir bonorum quorum legavit cellis vinariis et oleariis plenis relictis, putare id ad se pertinere. Usus enim, non abusus, legatus est*; Cic. *Top.* 4.21: *Si paterfamilias uxori ancillarum usum fructum legavit a filio neque a secundo herede legavit, morto filio mulier usum fructum non amittet.*

*igitur concurrere oportet, ut et mater egena sit et filius in facultatibus positus*).

Si può, dunque, ipotizzare che, a partire dagli inizi del principato, si siano poste le basi di quel processo di riconoscimento giuridico dell'obbligo alimentare che, però, si svilupperà in modo più completo solo successivamente.

A conferma che in quegli anni tenda ad essere avvertito anche sotto il profilo giuridico il problema degli alimenti, va ricordata una testimonianza di Modestino, la quale – pur non riguardando l'ambito familiare ma il rapporto tra il patrono ed il liberto – risulta interessante per l'esplicito richiamo alla *lex Aelia Sentia* del 4 d.C.<sup>33</sup>:

Modest. *lib. sing. de manumiss.* D. 38.2.33: *Si patronus non aluerit libertum, lex Aelia Sentia adimit eius libertatis causa imposita tam ei, quam ipsi ad quem ea res pertinet, item hereditatem ipsi et liberis eius, nisi heres institutus sit, et bonorum possessionem praeterquam secundum tabulas*<sup>34</sup>.

Nel passo si afferma che il patrono, nel caso in cui non provveda ad alimentare il liberto biso-

<sup>33</sup> Sul contenuto e la datazione di tale legge si veda G. RONDONI, *Leges publicae populi romani*, Milano, 1912 ristampa 1990, 455.

<sup>34</sup> Sul testo si veda, per una prima indicazione, M.G. ZOZ, *In tema di obbligazioni alimentari*, cit., 352.; J.M. ALBURQUERQUE, *La prestación de alimentos*, cit., 144.

del diritto di rivalsa del tutore che ha prestato gli alimenti al posto del pupillo, considerato evidentemente tenuto a tale prestazione.

D. 27.3.1.4, inoltre, si rivela importante perché indica quelli che in seguito saranno considerati due presupposti necessari dell'obbligazione giuridica degli alimenti: lo stato di bisogno dell'alimentando, in questo caso la madre (*non nisi perquam egentem dedit*), e le buone condizioni economiche di chi è tenuto a somministrare gli *alimenta*, nella nostra ipotesi il pupillo (*de largis facultatibus pupilli*); elementi sui quali, di nuovo, si attira l'attenzione nella parte finale del testo (*utrumque*

---

novità: cfr. Pompon. *lib. sing. enchir.* D. 1.2.2.47: [...] *Labeo ingenii qualitate et fiducia doctrinae, qui et ceteris operis sapientiae operam dederat, plurima innovare instituit.*

Sul modello labeoniano di sapere giuridico, caratterizzato da logiche e tecniche sempre più complesse, cfr. per un primo riferimento, con l'indicazione della principale bibliografia, M. BRETONE, *Labeone e l'editto*, in *Sem. Compl.*, V, 1993, 19 ss., il quale, dopo aver ricordato che «la giurisprudenza romana del Principato ai suoi inizi ha in M. Antistio Labeone la figura dominante», afferma che «anche la giurisprudenza successiva sino ai Severi gli deve molto, al punto che si potrebbe parlare di un 'labeonismo' del pensiero classico» (*op. cit.* 19). Cfr. inoltre A. SCHIAVONE, *Linee del pensiero giuridico romano*, Torino, 1994, 133 ss. e dello stesso autore si vedano pure le osservazioni in *AA.VV.*, *Storia del diritto romano e linee di diritto privato*<sup>2</sup>, cit., 180 ss.

Su alcuni aspetti dell'elaborazione labeoniana in tema di forme atipiche di tutela cfr. di recente M.F. CURSI, R. FIORI, *Le azioni generali di buona fede e di dolo nel pensiero di Labeone*, in *BIDR*, CV, 2011, 145 ss.

Con specifico riferimento, infatti, al rapporto tra genitori e figli, l'autore della *Rhetorica ad Herennium* afferma che, grazie ad una legge di natura osservata *cognationis aut pietatis causa*, i genitori sono trattati riguardosamente dai figli e questi ultimi dai genitori:

Rhet. ad Herenn. 2.19: *natura ius est quod cognationis aut pietatis observatur, quo iure parentes a liberis et a parentibus liberi coluntur*<sup>18</sup>.

Pure Cicerone, in una lettera indirizzata ad Attico, ricorda che è ritenuto un fatto abominevole il non somministrare gli alimenti ai propri genitori:

Cic. *Ad Att.* 9.9.2: *In quo tanta vis sceleris futura est, ut, cum parentes non alere nefarium sit, nostri principes antiquissimam et sanctissimam parentem, patriam, fame necandam putent* [...].

L'Arpinate, inoltre, a proposito del dovere morale di nutrire i propri genitori, in un passo del *De re publica*<sup>19</sup>, afferma metaforicamente che i cit-

---

<sup>18</sup> Sul testo si veda R. SALLER, *I rapporti di parentela*, cit., 522.

<sup>19</sup> Su alcuni aspetti del rapporto tra la riflessione morale e il pensiero politico di Cicerone nel *De re publica* si vedano le recenti osservazioni di M. BRUTTI, *Cicerone dalla virtù al diritto*, in *SDHI*, LXXVII, 2011, 1 ss.

tadini sono tenuti al mantenimento della patria da cui sono stati generati ed allevati:

Cic. *De re pub.* 1.8: *neque enim hac nos patria lege genuit aut educavit ut nulla quasi alimenta exspectaret a nobis ac tantum modo nostris ipsa commodis serviens tutum perfugium otio nostro suppeditaret et tranquillum ad quietem locum [...].*

D'altra parte, con riferimento ai doveri dei figli verso il padre, è stato osservato che «certo non v'era un obbligo formalizzato né si poteva imporre a un figlio il ricorso, per il sostentamento del padre, a un patrimonio autonomo che non esisteva: questo però non significa che un tale obbligo non fosse di fatto ugualmente presente»<sup>20</sup>.

Anche per quanto riguarda la posizione del padre verso i figli, pur non essendovi uno specifico obbligo giuridico agli alimenti, si può parlare di un dovere di assistenza rilevante eventualmente sul piano morale e sociale.

Sul punto, ad esempio, Cicerone, in un'altra lettera ad Attico, sostiene che il padre non deve far mancare nulla al figlio perché questo è un dovere ed è richiesto dalla reputazione e dalla dignità personale del padre:

<sup>20</sup> Così L. BELTRAMI, *I doveri alimentari*, cit., 77 nt. 15, la quale inoltre ricorda che «non occorre, come appare evidente, una legge che salvaguardasse il padre; essa sarebbe anzi stata inconciliabile con la situazione romana, almeno fino ai primi secoli dell'impero» (*op. cit.*, 77).

Come ben si intende, ciò non vuol significare di certo far risalire ai primi anni del principato la completa regolamentazione del diritto agli alimenti nell'ambito familiare, ma con molta cautela si può ritenere che in questo periodo la prestazione degli alimenti, non ancora dettata da un principio generale, possa aver trovato una giustificazione in determinate fattispecie.

Il testo, pertanto, si presenta di rilievo poiché dimostrerebbe che, già all'epoca augustea, il problema dell'obbligo alimentare del figlio nei confronti della madre viene posto all'attenzione dei giuristi e nella nostra fattispecie in qualche modo risolto da Labeone<sup>32</sup>, tramite il riconoscimento

---

quale Albertario ritiene che l'obbligo del figlio a favore della madre legittima si sia affermato soltanto all'epoca di Giustiniano. D'altronde, a favore della genuinità del passo si vedano già le osservazioni di M. LAURIA, «*Periculum tutoris*», in *Studi in onore di S. Riccobono*, III, Palermo, 1933, 3 ss. = *Studi e ricordi*, Napoli, 1983, 211 ss., in particolare 221 nt. 55, il quale nega il sospetto di interpolazione proposto da Albertario «innanzitutto perché egli non è riuscito a dimostrare che in quest'epoca non esistesse tale obbligo agli alimenti tra madre e figlio [...]. In secondo luogo, anche negata l'esistenza di un obbligo agli alimenti, non ne consegue perciò che le relative prestazioni fossero addirittura vietate [...]». Per l'autenticità di D. 27.3.1.4 si veda anche A. DE FRANCESCO, *Il diritto agli alimenti tra genitori e figli*, cit., 44 s.

<sup>32</sup> Sugli aspetti innovativi dell'attività di Labeone si veda il noto giudizio di Pomponio, il quale, a proposito del giurista augusteo, ricorda che «per la qualità del suo ingegno e la fiducia nella propria dottrina pose mano a moltissime

Secondo l'opinione del giurista augusteo, il tutore avrebbe potuto imputare al rendiconto della tutela quanto speso al fine di alimentare la madre povera del pupillo, utilizzando le vistose fortune di quest'ultimo (*de largis facultatibus pupilli*). In particolare è ribadito che devono concorrere le due predette circostanze: che la madre sia povera (*mater egenā sit*) e che il figlio sia in buone condizioni economiche (*in facultatibus positus*).

A proposito della genuinità di D. 27.3.1.4, nonostante sia stato avanzato qualche sospetto, credo che nella sostanza il testo sia attendibile e possa essere ritenuto – come già notava Riccardo Orestano – «la più antica testimonianza sicura di un riconoscimento giuridico delle prestazioni alimentari derivanti da un rapporto di parentela»<sup>31</sup>.

<sup>31</sup> R. ORESTANO, voce *Alimenti (dir. rom.)*, cit., 483. Si veda anche P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, I, *Diritto di famiglia*, ristampa corretta della prima edizione a cura di G. Bonfante e G. Crifò, Milano, 1963, 379, che, dopo aver affermato che il diritto reciproco agli alimenti è un istituto «[...] che rimonta all'epoca, sembra, di Marco Aurelio», tuttavia, avverte in nota che bisogna tener presente già Labeone in D. 27.3.1.4.

Sul problema della genuinità di D. 27.3.1.4 si veda E. ALBERTARIO, *Sul diritto agli alimenti*, cit., 267, il quale ha ipotizzato una stesura originaria di D. 27.3.1.4-5 molto diversa da quella pervenutaci: *Praeterea, si matrem aluit pupilli tutor, putat Labeo imputare eum <non> posse. Sed <et> si munus nuptiale matri pupilli miserit non eum pupillo imputaturum Labeo scripsit*. Non mi sembra, tuttavia, che possa essere facilmente accolta tale ipotesi ricostruttiva, a fondamento della

Cic. *Ad Att.* 14.7.2: *nunc magno opere a te peto, de quo sum nuper tecum locutus, ut videas ne quid ei desit. Id cum ad officium nostrum pertinet tum ad existimationem et dignitatem [...]*.

Tale testo, anche se non testimonia l'esistenza di un vero e proprio diritto dei figli ad essere alimentati dal padre risulta significativo poiché da esso si evincerebbe una sorta di controllo sociale sul comportamento del padre relativamente alla necessità di provvedere ai figli.

A questo riguardo, infine, si può ipotizzare che accanto al controllo esercitato inizialmente da parte della collettività si sia aggiunto anche quello dei censori nell'ambito della sorveglianza della condotta morale dei cittadini<sup>21</sup>.

<sup>21</sup> Sul punto si veda S. TAFARO, *Diritti dei fanciulli*, cit., 1293, secondo cui: «il diritto agli alimenti per i fanciulli era radicato nel costume più antico ed era affidato ai doveri morali e sociali dei padri, ma anche al controllo dei Censori». Sull'importante ruolo del giudizio dei censori si veda, per un primo riferimento, F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*<sup>2</sup>, I, Napoli, 1972, 331 s. Sul valore della nota censoria si veda B. ALBANESE, *Note sull'evoluzione storica del ius vitae ac naecis*, in *Scritti in onore di C. Ferrini*, III, Milano, 1948, 359 = *Scritti giuridici*, a cura di M. Marrone, Palermo, 1991, 19 (che qui si cita), secondo il quale: «[...] la nota censoria era ben più che un semplice biasimo morale. Era, viceversa, una sanzione di carattere che non si saprebbe definire altro che giuridico, date le conseguenze tipiche che produceva in materia di servizio militare o in materia di servizio di voto nei comizi».

### 3. *Alcuni iniziali contributi dei giuristi.*

Come si è detto, nell'età repubblicana, non vi è un obbligo giuridico agli alimenti tra i soggetti della stessa famiglia. Nel principato, invece, il quadro tende a mutare grazie sia al progressivo attenuarsi del vincolo potestativo, e di conseguenza al sempre maggiore valore attribuito ai vincoli di sangue, sia al riconoscimento di una capacità patrimoniale dei figli<sup>22</sup>.

Nello specifico, dopo qualche probabile traccia riconducibile alla disciplina dettata dai *senatus consulta de partu agnoscendo*<sup>23</sup> e forse anche

<sup>22</sup> Sulle diverse cause che avrebbero contribuito all'introduzione dell'obbligo giuridico degli alimenti si veda, ad es., E. SACHERS, *Das Recht auf Unterhalt*, cit., 313 ss.; M.G. ZOZ, *In tema di obbligazioni alimentari*, cit., 323 ss.; EAD., *Alimenti: tentativo di ordinare in modo sistematico le fonti*, cit., 595 ss.

<sup>23</sup> Con questo nome si indicano due senatoconsulti, il *Plancianum* (di data incerta) ed un altro (di età adrianea), volti a disciplinare l'accertamento del *partus* per evitare l'abbandono del neonato o la sostituzione del parto. Risulta opportuno ricordare che il marito, qualora non abbia reagito secondo i modi previsti ad una denuncia di gravidanza da parte della moglie, può essere obbligato a riconoscere il figlio (o presunto tale) che la donna ha dichiarato di aver concepito con lui in base a giuste nozze. Secondo alcuni autori, siffatto riconoscimento produrrebbe l'effetto limitato e provvisorio di costringere il marito ad alimentare il figlio (in questo senso ad esempio F. LANFRANCHI, *'Ius exponendi' e obbligo alimentare*, cit., 9 ss.; *Ricerche sulle azioni di stato nella filiazione*, I, cit., 13 ss.; B. ALBANESE, *Le persone*, cit., 260 ss.). Va avvertito, tuttavia, che il discorso è piuttosto

Il primo testo, da cui bisogna prendere le mosse, risulta essere un passo di Ulpiano (tratto dal trentaseiesimo libro del suo commento all'editto), dove, a proposito di alcuni aspetti relativi alla gestione della tutela<sup>29</sup>, viene riportato un significativo parere di Labeone in tema di alimenti:

Ulpian. 36 *ad ed.* D. 27.3.1.4: *Praeterea si matrem aluit pupilli tutor, putat Labeo imputare eum posse: sed est verius non nisi perquam egenti dedit, imputare eum oportere de largis facultatibus pupilli: utrumque concurrere oportet, ut et mater egena sit et filius in facultatibus positus*<sup>30</sup>.

<sup>29</sup> In particolare, secondo la ricostruzione di O. LENEL, *Pal. Ulpian.* 1026, il passo ulpiano sarebbe stato estrapolato dal luogo relativo all'interpretazione dell'*actio tutelae directa*. Ulpiano, dunque, sta trattando dell'azione riguardante la gestione della tutela, con la quale il tutore era chiamato in giudizio a rendere conto di ciò che avesse attuato non essendovi tenuto e di quanto non avesse fatto pur essendovi obbligato, come ricorda lo stesso giurista in apertura del titolo; cfr. D. 27.3.1pr.: *In omnibus quae fecit tutor, cum facere non deberet, item in his quae non fecit, rationem reddet hoc iudicio, <praestando dolum, culpam et quantam in suis rebus diligentiam>*.

<sup>30</sup> Sul testo si veda, per un primo riferimento, E. ALBERTARIO, *Sul diritto agli alimenti*, cit., 267 s.; F. LANFRANCHI, *Il diritto nei retori romani*, cit., 276; E. SACHERS, *Das Recht auf Unterhalt*, cit., 354; M.G. ZOZ, *In tema di obbligazioni alimentari*, cit., 325; A. DE FRANCESCO, *Il diritto agli alimenti tra genitori e figli*, cit., 43 ss.; J.M. ALBURQUERQUE, *La prestación de alimentos*, cit., 156 ss.

Se questo è vero, tuttavia, si possono individuare alcuni riferimenti al diritto agli alimenti già in qualche testimonianza precedente agli imperatori Antonino Pio, Marco Aurelio e Lucio Vero. Sul punto, infatti, è opportuno ricordare alcuni contributi giurisprudenziali nei quali, anche se all'interno di una trattazione più ampia riguardante la disciplina della tutela, si richiama l'obbligo alimentare tra soggetti appartenenti alla stessa famiglia.

---

*cere veritati: nec enim hoc pronuntiatum filium esse, sed ali debere: et ita divus Marcus rescripsit.* 10. *Si quis ex his alere detrectet, pro modo facultatum alimenta constituentur: quod si non praestentur, pignoribus captis et distractis cogetur sententiae satisfacere.* 11. *Idem <iudex> aestimare debet, num habeat aliquid parens vel an pater quod merito filios suos nolit alere: Trebatius denique Marino rescriptum est merito patrem eum nolle alere, quod eum detulerat.* 12. *Non tantum alimenta, verum etiam cetera quoque onera liberorum patrem ab <iudice> cogi praebere rescriptis continetur.* 13. *Si impubes sit filius emancipatus, patrem inopem alere cogetur: iniquissimum enim quis merito dixerit patrem egere, cum filius sit in facultatibus.* 14. *Si mater alimenta, quae fecit in filium, a patre repetat, cum modo eam audiendam. Ita divus Marcus rescripsit Antoniae Montanae in haec verba: 'Sed et quantum tibi alimentorum nomine, quibus necessario filiam tuam exhibuisti, a patre eius praestari oporteat, <iudices> aestimabunt, nec impetrare debes ea, quae exigente materno affectu in filiam tuam erogatura esses, etiamsi a patre suo educaretur'.* 15. *A milite quoque filio, qui in facultatibus sit, exhibendos parentes esse pietatis exigit ratio.* 16. *Parens quamvis ali a filio a ratione naturali debeat, tamen aes alienum eius non esse cogendum exsolvere filium rescriptum est.* 17. *Item rescriptum est heredes filii ad ea praestanda, quae vivus filius ex officio pietatis suae dabit, invitos cogi non oportere, nisi in summam egestatem pater deductus est.*

all'imperatore Adriano<sup>24</sup>, è possibile parlare di una regolamentazione dell'obbligo giuridico agli alimenti solo a partire da Antonino Pio, Marco Aurelio e Lucio Vero.

Basti pensare, ad esempio, tra i vari provvedimenti di Antonino Pio, a quello nel quale si afferma il principio secondo cui è cosa giusta che i figli provvedano ai bisogni dei propri genitori: *Parentum necessitatibus liberos succurrere iustum est*<sup>25</sup>.

Per quanto concerne i *Divi Fratres*, d'altro canto, è sufficiente ricordare, tra i più significativi, il

---

sto complesso dal momento che non sempre risulta possibile distinguere sul punto l'originario contenuto dei senatoconsulti da quanto è il risultato della successiva elaborazione giurisprudenziale. Sul punto si veda A. DE FRANCESCO, *Giudizio alimentare e accertamento*, cit., 93 ss., *praecipue* 114 ss.

Sulle numerose problematiche relative al senatoconsulto Planciano si veda ora, con l'indicazione della principale bibliografia, P.L. CARUCCI, *Questioni di paternità nel diritto di età imperiale*, in *SDHI*, LXXVIII, 2012, 41 ss.

<sup>24</sup> Sul punto si veda A.A. SCHILLER, «*Alimenta*» in the «*Sententiae Hadriani*», cit., 402 ss., in particolare 403 ss., il quale, dopo aver esaminato alcune testimonianze in tema di *alimenta* tratte dall'opera nota come *Sententiae et Epistulae Hadriani* e attribuita al *magister* Dositheus, ritiene abbastanza credibile che esse riflettano molte parole delle decisioni dell'imperatore Adriano. Sull'argomento si veda anche A. DE FRANCESCO, *Il diritto agli alimenti tra genitori e figli*, cit., 39 ss.

<sup>25</sup> CI. 5.25.1, su cui si veda, per un primo riferimento, E. SACHS, *Das Recht auf Unterhalt*, cit., 351 s.; A. DE FRANCESCO, *Il diritto agli alimenti tra genitori e figli*, cit., 36 s.; J.M. ALBURQUERQUE, *La prestación de alimentos*, cit., 45.

provvedimento del 161 d.C., nel quale si statuisce che il figlio è obbligato ad alimentare il padre, qualora fosse stato nelle condizioni economiche di farlo: *Competens iudex a filio te ali iubebit, si in ea facultate est, ut tibi alimenta praestare possit*<sup>26</sup>. Si pensi ancora alla costituzione del 162 d.C., dove gli stessi imperatori affermano che, nel caso in cui venga riconosciuta la paternità del figlio che una donna dichiara di aver concepito con un certo Claudio, il giudice competente ordinerà al padre, in base alle sue disponibilità economiche, di prestare gli alimenti al figlio: *Si competentis iudicis eum, quem te ex Claudio enixam esse dicis, filium eius esse probaveris, alimenta ei pro modo facultatum praestari iubebit [...]*<sup>27</sup>.

È altrettanto noto, inoltre, che il diritto agli alimenti a partire da quel momento, oltre ad essere tutelato nella prassi della *cognitio extra ordinem* dei consoli, è oggetto di una disciplina più esauritiva grazie, da un lato, ad altri interventi imperiali

<sup>26</sup> CI. 5.25.2. Sul testo cfr., con l'indicazione di altra letteratura, A. DE FRANCESCO, *Il diritto agli alimenti tra genitori e figli*, cit., 37 s.; F. ARCARIA, *Oratio Marci*, cit., 20 nt. 7; J.M. ALBURQUERQUE, *La prestación de alimentos*, cit., 206.

<sup>27</sup> CI. 5.25.3. Sulla legge si veda M. SCARLATA FAZIO, *Principii vecchi e nuovi di diritto privato nell'attività giurisdizionale dei divi fratres*, Catania, 1939, 73 ss.; M.G. ZOZ, *In tema di obbligazioni alimentari*, cit., 354 s.; F. ARCARIA, *Oratio Marci*, cit., 21 nt. 8; J.M. ALBURQUERQUE, *La prestación de alimentos*, cit., 195 s.; C. CORBO, *Genitori e figli*, cit., 65; L. DI PINTO, *Cura studiorum*, cit., 87 s.

e, dall'altro, all'attività dei giuristi che ne regolano l'ambito di applicazione<sup>28</sup>.

<sup>28</sup> A quest'ultimo proposito un apporto fondamentale è certamente quello dato da Ulpiano il quale, recependo alcuni significativi orientamenti imperiali sul tema, dedica ampio spazio all'argomento nella nota testimonianza pervenutaci nel Digesto all'interno del libro venticinquesimo, titolo terzo '*De agnoscendis et alendis liberis vel parentis vel patronis vel libertis*': cfr. Ulpian. 2 *de off. cons.* D. 25.3.5pr.-17: *Si quis a liberis ali desideret vel si liberi, ut a parente exhibeantur, <iudex> de ea re cognoscet. 1. Sed utrum eos tantum liberos qui sunt in potestate cogatur quis exhibere, an vero etiam emancipatos vel ex alia causa sui iuris constitutos, videndum est. Et magis puto, etiamsi non sunt liberi in potestate, alendos a parentibus et vice mutua alere parentes debere. 2. Utrum autem tantum patrem avumve paternum proavumve paterni avi patrem ceterosque virilis sexus parentes alere cogamur, an vero etiam matrem ceterosque parentes et per illum sexum contingentes cogamur alere, videndum. Et magis est, ut utrobique se <iudex> interponat, quorundam necessitatibus facilius succursus, quorundam aegritudini: et cum ex aequitate haec res descendat caritateque sanguinis, singulorum desideria perpendere <iudicem> oportet. 3. Idem in liberis quoque exhibendis a parentibus dicendum est. 4. Ergo et matrem cogemus praesertim vulgo quaesitos liberos alere nec non ipsos eam. 5. Item divus Pius significat, quasi avus quoque maternus alere compellatur. 6. Idem rescripsit, ut filiam suam pater exhibeat, si constiterit apud <iudicium> iuste eam procreatam. 7. Sed si filius possit se exhibere, aestimare <iudices> debent, ne non debeant ei alimenta decernere. Denique idem Pius ita rescripsit: 'Aditi a te <competentes iudices> ali te a patre tuo iubebunt pro modo facultatum eius, si modo, cum opificem te esse dicas, in ea valetudine es, ut operis sufficere non possis'. 8. Si vel parens neget filium idcircoque alere se non debere contendat, vel filius neget parentem, summam <iudices> oportet super ea re cognoscere. Si constiterit filium vel parentem esse, tunc ali iubebunt: ceterum si non constiterit, nec decernent alimenta. 9. Meminisse autem oportet, etsi pronuntiaverint ali oportere, attamen eam rem praeiudicium non fa-*